Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Sabato, 3 settembre 1932 - Anno X** — **Numero 204**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 30 giugno 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, vennero revocati i Regi magistrali decreti in data 2 aprile 1916 e 21 giugno 1925, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al sig. Fiaccarini Tullio fu Nunzio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 25 gennaio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 11 giugno 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Forcellini Luigi di Annibale.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 26 maggio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 2 luglio 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Giuntoli Ugo fu Luigi.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 25 gennaio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 29 dicembre 1904 e 12 marzo 1914, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al sig. Schiffino Angelo di Matteo.

(6405)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 1044.
Approvazione della Convenzione per il regolamento della caccia alla balena, conclusa a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 24 settembre 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di Ginevra del 24 settembre 1931, per il regolamento della caccia alla balena.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 17 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 99. — MANCINI.

Convention pour la réglementation de la chasse a la baleine.

Sa Majesté le Roi des Albanais; le Président du Reich Allemand; le Président des Etats-Unis d'Amérique; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; le Président de la République de Colombie; Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande; le Président du Gouvernement de la République espagnole; le Président de la République de Finlande; le Président de la République française; le Président de la République hellénique; Sa Majesté le Roi d'Italie; le Président des Etats-Unis du Mexique; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République de Pologne; Sa Majesté le Roi de Roumanie; le Conseil fédéral suisse; le Président de la République tchécoslovaque; le Président de la République de Turquie; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie

ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Albanais:

M. Lec Kurti, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président du Reich allemand:

M. Hans Hermann Völckers, Consul général à Genève.

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

M. Hugh R. Wilson, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. P. Hymans, Ministre des Affaires étrangères.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le très honorable vicomte Cecil of Chelwood, K.C.

Pour le Dominion du Canada:

L'honorable Hugh Guthrie, P.C., K.C., M.P., Ministre de la Justice, Procureur général.

Pour le Commonwealth d'Australie:

Mr. James R. Collins, C.M.G., O.B.E., Secrétaire officiel et Conseiller financier au Bureau du Haut Commissaire à Londres.

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

Sir Thomas Mason Wilford, K.C.M.G., K.C., Haut Commissaire à Londres.

Pour l'Union Sud-Africaine:

Mr. C.T. te Water, Haut Commissaire à Londres.

Pour l'Inde:

Sir Brojendra L. Mitter, Kt., Membre juridique du Conseil exécutif du Vice-Roi.

Le Président de la République de Colombie.

Le Docteur A. J. Restrepo, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande:

M. William Borberg, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président du Gouvernement de la République espagnole:

M. Alejandro Lerroux García, Ministre d'Etat.

Le Président de la République de Finlande:

M. Evald Gyllenbögel, Conseiller de Légation, Délégué permanent *a.i.* auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République française:

M. Louis Rollin, Député, Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Le Président de la République hellénique:

M. R. Raphaël, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Augusto Rosso, Ministre plénipotentiaire, Délégué adjoint au Conseil de la Société des Nations.

Le Président des Etats-Unis du Mexique:

M. Salvador Martínez de Alva, Directeur du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Birger Braadland, Ministre des Affaires étrangères.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Le Jonkheer F. Beelaerts van Blokland, Ministre des Affaires étrangères.

Le Président de la République de Pologne:

M. Auguste Zaleski, Ministre des Affaires étrangères.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Constantin Antoniade, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Société des Nations.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Giuseppe Motta, Président de la Confédération suisse, Chef du Département politique fédéral.

Le Président de la République tchécoslovaque:

M. Zdenek Fierlinger, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République de Turquie:

Cemal Hüsnü bey, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

Sa Majesté le Roi de Yougoslavie:

M. Voislav Marinkovitch, Ministre des Affaires étrangères.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre, dans les limites de leurs juridictions respectives, des mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention et pour punir les infractions auxdites dispositions.

Art. 2.

La présente Convention est applicable seulement aux baleines à fanons.

Art. 3.

La présente Convention ne s'applique pas aux aborigènes habitant les côtes des territoires des Hautes Parties contractantes à la condition que:

1° Ils fassent seulement usage de canots, de pirogues ou d'autres embarcations exclusivement indigènes et mues à la voile ou à rames;

2° Ils ne se servent pas d'armes à feu;

3° Ils ne soient pas au service de personnes non aborigènes;

4° Ils ne soient pas tenus de livrer à des tiers le produit de leur chasse.

Art. 4.

Il est interdit de capturer ou de tuer les « right whales », qui seront considérées comme comprenant la baleine du cap Nord, la baleine du Groenland, la « right whale » australe, la « right whale » du Pacifique et la « right whale » pygmée australe.

Art. 5.

Il est interdit de capturer ou de tuer les baleineaux ou jeunes baleines non sevrées, les baleines non adultes et les baleines femelles accompagnées de baleineaux (ou jeunes non sevrés).

Art. 6.

Les carcasses de baleines capturées devront être utilisées aussi complètement que possible. En particulier:

1° L'huile devra être extraite, par ébullition ou par tout autre procédé, de tout le blanc ainsi que de la tête et de la langue et, en outre, de la queue jusqu'à l'ouverture extérieure du gros intestin.

Les dispositions du présent paragraphe ne seront applicables qu'aux carcasses ou parties de carcasses non destinées à être utilisées comme comestibles.

2° Toute usine, flottante ou non, servant à traiter les carcasses de baleine, devra être munie de l'outillage nécessaire pour extraire l'huile du blanc, de la chair et des os.

3° Si des baleines sont amenées au rivage, des mesures appropriées devront être prises pour utiliser les résidus après l'extraction de l'huile.

Art. 7.

Les canonniers et les équipages des navires baleiniers devront être embauchés à des conditions qui feront, dans une grande mesure, dépendre leur rémunération de facteurs tels que la taille, l'espèce, la valeur des baleines capturées et la quantité d'huile extraite, et non pas seulement du nombre des baleines capturées, pour autant que cette rémunération dépende des résultats de la chasse.

Art. 8.

Aucun navire des Hautes Parties contractantes ne pourra se livrer à la capture ou au traitement des baleines sans qu'une licence spéciale ait été concédée à ce navire par la Haute Partie contractante dont il porte le pavillon, ou sans que son propriétaire ou affréteur ait notifié au gouvernement de cette Haute Partie contractante son intention d'utiliser ce navire pour la chasse à la baleine et qu'il ait reçu dudit gouvernement une attestation de cette notification.

Le présent article ne porte nullement atteinte au droit, pour l'une quelconque des Hautes Parties contractantes, d'exiger, en outre, une licence émanant de ses propres autorités, pour tout navire désireux d'utiliser son territoire ou ses eaux territoriales en vue de capturer, d'amener à terre ou de traiter des baleines. La délivrance de cette licence pourra être, soit refusée, soit subordonnée aux conditions que la Haute Partie contractante intéressée estimera nécessaires ou opportunes, quelle que soit la nationalité du navire.

Art. 9.

La zone géographique d'application des articles de la présente Convention s'étendra à toutes les eaux du monde entier, y compris à la fois la haute mer et les eaux territoriales et nationales.

Art. 10.

1. Les Hautes Parties contractantes devront obtenir des navires baleiniers portant leur pavillon les renseignements les plus complets possible au point de vue biologique sur chaque baleine capturée, et en tout cas en ce qui concerne les points suivants:

a) Date de la capture;

b) Lieu de la capture;

c) Espèce;

d) Sexe;

e) Longueur, mesurée si l'animal est retiré de l'eau; approximative si la baleine est découpée dans l'eau;

f) S'il y a un fœtus, langueur du fœtus et son sexe, s'il peut être déterminé;

g) Renseignements sur le contenu de l'estomac, lorsque cela est possible.

2. La longueur mentionnée aux paragraphes *e)* et *f)* du présent article sera celle de la ligne droite depuis l'extrémité du museau jusqu'à l'intersection des nageoires caudales.

Art. 11.

Chacune des Hautes Parties contractantes se fera adresser par toutes les usines, flottantes ou établies sur la terre ferme, soumises à sa juridiction, des relevés indiquant le nombre des baleines de chaque espèce traitées dans chacune des usines et les quantités d'huile de chaque qualité, poudre, guano et autres sous-produits tirés de ces baleines.

Art. 12.

Chacune des Hautes Parties contractantes communiquera les renseignements statistiques relatifs aux opérations, concernant les baleines, qui ont eu lieu dans le ressort de leur juridiction, au Bureau international de Statistiques baleinières, à Oslo. Les renseignements fournis devront com-

prendre au moins les détails mentionnés à l'article 10 et: 1° le nom et le tonnage de chaque usine flottante; 2° le nombre et le tonnage global des navires baleiniers; 3° une liste des stations terrestres ayant fonctionné au cours de la période envisagée. Ces renseignements seront fournis à des intervalles appropriés ne dépassant pas une année.

Art. 13.

L'obligation, pour l'une quelconque des Hautes Parties contractantes, de prendre des mesures en vue d'assurer l'observation des dispositions de la présente Convention dans ses territoires et dans ses eaux territoriales et par ses navires, sera limitée à ceux de ses territoires auxquels s'applique la Convention et aux eaux territoriales contiguës, ainsi qu'aux navires immatriculés dans ces territoires.

Art. 14.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être signée, jusqu'au trente et un mars 1932, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre.

Art. 15.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, en indiquant les dates auxquelles ces dépôts ont été effectués.

Art. 16.

A partir du premier avril 1932, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre au nom duquel la Convention n'a pas été signée à cette date, pourra y adhérer.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres.

Art. 17.

La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que la Secrétaire général de la Société des Nations aura reçu des ratifications ou des adhésions au nom d'au moins huit Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. Dans ce nombre doivent être compris le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

A l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Art. 18.

Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention et à la demande de deux Membres de la Société, ou deux Etats non membres, à l'égard desquels la présente Convention sera à ce moment en vigueur, le Conseil de la Société des Nations convoque une conférence pour la revision de la Convention, les Hautes Parties contractantes s'engagent à s'y faire représenter.

Art. 19.

1. La présente Convention pourra être dénoncée à l'expiration d'une période de trois années à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s'effectuera par une notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les Etats non membres de chaque notification, ainsi que de la date de la réception.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de la notification.

Art. 20.

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article 19, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application de la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outremer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article, ainsi que les dates de leur réception.

Art. 21.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès qu'elle sera entrée en vigueur.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt-quatre septembre mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont copie certifiée conforme sera remise à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres.

Albanie: Lec Kurti.
Allemagne: Dr. Hans Hermann Völckers.
Etats-Unis d'Amérique: Hugh R. Wilson.
Belgique: Hymans.
Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations: Cecil.
Canada: H. Guthrie.
Commonwealth d'Australie: James R. Collins.
Nouvelle-Zélande: Thomas M. Wilford.
Union Sud-Africaine: C. T. te Water.
Inde: B. L. Mitter.

Colombie: A. J. RESTREPO.
Danemark — Avec réserve, jusqu'à nouvel ordre, pour ce qui concerne le Groenland: WILLIAM BORBERG.
Espagne: A. LERROUX.
Finlande: EVALD GYLLENBÖGEL.
France: LOUIS ROLLIN.
Grèce: R. RAPHAËL.
Italie: AUGUSTO ROSSO.
Mexique: S. MARTINEZ DE ALVA.
Norvège: BIRGER BRAADLAND.
Pays-Bas — Pour le Royaume en Europe et les Indes néerlandaises: BEELAERTS VAN BLOKLAND.
Pologne: AUGUSTE ZALESKI.
Roumanie: C. ANTONIADE.
Suisse: MOTTA.
Tchécoslovaquie: ZD. FIERLINGER.
Turquie: CEMAL HÜSNÜ.
Yougoslavie: Dr. V. MARINKOVITCH.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

(*Si omette il testo inglese*).

REGIO DECRETO 18 luglio 1932, n. 1045.
Sostituzione dei vincitori rinunziatari nei concorsi a cattedre di scuole medie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sui concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e sulle abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei concorsi a cattedre di ruolo dei Regi istituti medi d'istruzione, qualora per rinuncia dei vincitori o per altra causa restino o si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e gli ex combattenti compresi nella seconda eventuale graduatoria di cui all'art. 70 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, possano essere sistemati in posti non messi a concorso, i detti posti disponibili saranno assegnati per ordine di merito e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno ai concorrenti di cui al seguente articolo.

Art. 2.

Al fine della eventuale applicazione del precedente articolo, la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non superiore a un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritte o grafica od orali, con non meno di sei decimi per ognuna di esse ed abbiano conseguito non meno di sette decimi nella votazione complessiva.

Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione farà luogo ad una designazione.

Art. 3.

Il presente decreto è applicabile anche ai concorsi banditi col decreto interministeriale 2 febbraio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1932-X.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 182. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1046.
Denominazione e tracciato delle due strade statali nn. 45 e 45-bis risultanti dalla divisione della strada statale n. 45.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada;
Vista la legge 24 giugno 1928, n. 1138;
Visto il decreto Reale 11 aprile 1932, n. 440, con il quale la strada Gardesana occidentale costituita dai tronchi: strada comunale Treponti-Virle; strada provinciale Virle-Gargnano; nuova strada consorziale Gargnano-Riva; strada provinciale Riva-Sarche, è stata classificata tra le strade statali in sostituzione del tratto della strada statale n. 45 « della Val Trebbia e del Caffaro » da Brescia, per Caffaro e Tione, alle Sarche, che è stato declassificato;
Ritenuta l'opportunità di dividere in due strade distinte la strada statale n. 45, quale risulta dalla classificazione e dalla declassificazione di cui sopra;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada statale n. 45, quale risulta dal decreto Reale 11 aprile 1932, n. 440, è divisa in due distinte strade che avranno le denominazioni seguenti:
a) strada n. 45 « di Val Trebbia » da Genova per Bobbio a Piacenza;
b) strada n. 45-*bis* « Gardesana Occidentale » da Piacenza, per Brescia, Treponti, Virle, Gargnano, Riva alle Sarche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 178. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. **1047**.

Inclusione dell'abitato di Serra San Quirico fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Serra San Quirico (frazione Domo) in provincia di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 176. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 agosto 1932, n. **1048**.

Modifiche alle attuali circoscrizioni delle Sezioni autonome del Genio civile per il servizio idrografico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 25 ottobre 1917 concernente l'impianto di Sezioni autonome del Genio civile per il funzionamento del Servizio idrografico;
Visto il decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1286, concernente la istituzione e il funzionamento del Servizio idrografico alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici e presso il Consiglio superiore delle acque;
Visto l'art. 45 del decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285, che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;
Visto l'art. 19 del decreto Reale 31 dicembre 1922, n. 1809, concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici;
Visti il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile, approvato con decreto Reale 3 settembre 1906, n. 522, e il decreto Reale 2 marzo 1931 che approva il regolamento sui servizi del Genio civile;
Ritenuta la opportunità di apportare alcune modifiche alle attuali circoscrizioni territoriali delle Sezioni autonome per il servizio idrografico del Genio civile;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1932-X sono istituite le seguenti Sezioni autonome del Genio civile per il servizio idrografico:

a) di Genova avente giurisdizione sui bacini dei corsi d'acqua con foce nel litorale ligure;

b) di Firenze avente giurisdizione sui bacini dei corsi di acqua con foce nel litorale toscano;

c) di Pescara avente giurisdizione sui bacini dei corsi di acqua con foce nel litorale degli Abruzzi e del Molise;

d) di Bari avente giurisdizione sui bacini dei corsi di acqua con foce nel litorale delle Puglie.

Art. 2.

Dalla stessa data sono soppresse le Sezioni autonome per il servizio idrografico del Genio civile di Pisa e di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 173. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1932, n. **1049**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Jovençan.

N. 1049. R. decreto 14 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Jovençan, già determinato in L. 14.377,23 col R. decreto 23 maggio 1930, n. 1285, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 12.362,82.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 marzo 1932, n. **1050**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Pollein.

N. 1050. R. decreto 14 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Pollein, già determinato in L. 18.929,31 col R. decreto 22 maggio 1930, n. 1287, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 16.286,98.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. 1051.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Gardolo.

N. 1051. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Gardolo, già determinato in L. 81.896,14 col R. decreto 13 gennaio 1930, n. 332, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 70.637,01.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 marzo 1932, n. 1052.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Gressan.

N. 1052. R. decreto 14 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Gressan, già determinato in L. 31.103,86 col R. decreto 22 maggio 1930, n. 1283, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 26.829,00.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. 1053.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Meano.

N. 1053. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Meano, già determinato in L. 50.742,27 col R. decreto 13 gennaio 1930, n. 359, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 43.553,01.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. 1054.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Sopramonte.

N. 1054. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Sopramonte, già determinato in L. 38.895,81 col R. decreto 13 gennaio 1930, n. 362, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 33.502,03.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. 1055.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Villazzano.

N. 1055. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Villazzano, già determinato in L. 55.578,64 col R. decreto 13 gennaio 1930, n. 358, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 48.138,57.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 marzo 1932, n. 1056.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Chaversond.

N. 1056. R. decreto 14 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Chaversond, già determinato in L. 16.488,95 col R. decreto 22 maggio 1930, n. 1282, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 14.161,76.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1057.

Numero dei membri delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali e curaziali della Diocesi di Concordia.

N. 1057. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle sottoindicate Chiese parrocchiali e curaziali della Diocesi di Concordia:

1° Chiesa parrocchiale di S. Giuliano in Sbroiavacca, comune di Chions;

2° Chiesa curaziale di S. Bartolomeo in Basedo, comune di Chions;

3° Chiesa parrocchiale di SS. Perpetua e Felicita in Bannia, comune di Fiume Veneto;

4° Chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Fontanafredda;

5° Chiesa parrocchiale di S. Donato in Azzanello, comune di Pasiano;

6° Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Domanins, comune di S. Giorgio della Richinvelda;

7° Chiesa curaziale di S. Stefano in Gradisca, comune di Spilimbergo;

8° Chiesa succursale di S. Lorenzo in Vacile, comune di Spilimbergo;

9° Chiesa parrocchiale di S. Pietro in Travesio;

10° Chiesa curaziale di S. Francesco in Canale d'Arzino, comune di Vito d'Asio;

11° Chiesa parrocchiale di S. Paolo Apostolo in Tesis, comune di Vivaro.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1058.

Numero dei membri delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali e curaziali della Diocesi di Concordia.

N. 1058. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle sottoindicate Chiese parrocchiali e curaziali della Diocesi di Concordia:

1° Chiesa curaziale di S. Gottardo in Colle, comune di Cavasso Nuovo;

2° Chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Pordenone;

3° Chiesa parrocchiale di S. Ruperto in Vallenoncello, comune di Pordenone;

4° Chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova in Pielungo, comune di Vito d'Asio;

5° Chiesa curaziale di S. Nicolò in Campone, comune di Tramonti di Sotto;

6° Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Orcenigo Superiore, comune di Zoppola.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 5 agosto 1932.

Approvazione della pianta organica della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 luglio 1922, n. 1396, con cui fu istituita in Parma una Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali;

Sentito il Comitato per le Regie stazioni sperimentali per l'industria, istituito con R. decreto 19 novembre 1931, n. 1488;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La pianta organica del personale della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma è stabilita come appresso:

1° un direttore titolare di terza classe, grado 6°;

2° due aiuti, grado 9°;

3° tre assistenti, grado 10°;

4° un segretario titolare, grado 11°;

5° un vice segretario titolare, grado 12°;

6° personale di servizio (un custode e due inservienti).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1932 - Anno X
Registro 2 Corporazioni, foglio 198. — BERRUTI.

(6425)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1932.

Riconoscimento del Fascio di Costa di Rovigo ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Costa di Rovigo chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Costa di Rovigo la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1932 - Anno X
Registro 7 Finanze, foglio 139.

(6409)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1932.

Riconoscimento del Fascio di Cesenatico (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cesenatico (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Cesenatico (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 140.

(6410)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1932.
Autorizzazione alla Banca del Friuli a prendere il seguito degli affari della Banca di Pordenone.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banca del Friuli » con sede in Udine è autorizzata a prendere il seguito degli affari della Società anonima « Banca di Pordenone » ed a sostituirsi a quest'ultima nella piazza di Cordenons.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(6418)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1932.
Riconoscimento del Fascio di Lammari (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Lammari (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Lammari (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1932 - Anno X
Registro 7 Finanze, foglio 125.

(6408)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1932.
Abbuono e restituzione delle imposte relative all'alcool ed allo zucchero impiegati nella preparazione di prodotti medicinali e di specialità farmaceutiche da inviare all'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 28 e 12 dei testi unici di legge sugli spiriti e sullo zucchero, approvati con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Sentito il parere del Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

I prodotti medicinali e le specialità farmaceutiche sono ammessi, quando vengano esportati, alla restituzione delle imposte di fabbricazione o delle sopratasse di confine per l'alcool e lo zucchero impiegati nella loro preparazione, in base alle effettive quantità di spirito e di saccarosio esistenti nei prodotti ed accertate di volta in volta mediante analisi chimica.

Per l'alcool e lo zucchero vincolati a tributo ed aggiunti, in presenza della Finanza, ai prodotti medesimi, sarà concesso, in luogo della restituzione, l'abbuono dell'imposta gravante.

Art. 2.

L'Amministrazione, sentito il Laboratorio chimico centrale, si riserva di stabilire, caso per caso, le norme e formalità da seguirsi per la esportazione dei prodotti di cui trattasi.

Roma, addì 13 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: JUNG.

(6419)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1932.
Autorizzazione all'Istituto nazionale impiegati enti locali ad acquistare un lotto di terreno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 30 luglio 1932 con la quale il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale impiegati enti locali stabilisce di acquistare dalla « A.E.D.E.S. », Società anonima ligure per imprese e costruzioni, un appezzamento di terreno, situato in Roma, contrada Parioli, della superficie di circa mq. 1800, occorrente per la costruzione della sede dell'Istituto;

Visto il verbale di perizia giurata col quale è stato determinato in L. 486.000 il valore di tale terreno;

Visto l'art. 22 della legge 2 giugno 1930, n. 733;

Decreta:

L'Istituto nazionale impiegati enti locali è autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 486.000, il lotto di terreno predetto, occorrente per la costruzione del fabbricato da destinarsi a sede dell'Istituto stesso.

Roma, addì 18 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6414)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1932.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione, restando abrogata la tariffa 36 attualmente in vigore, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze;

a) Tariffa 36, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non a tale epoca l'assicurato;

b) Tariffa 41, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o non a tale epoca l'assicurato, combinata con un capitale addizionale, pagabile una volta tanto in caso di premorienza dell'assicurato, e con una annualità temporanea, pagabile sempre in caso di premorienza dell'assicurato, dalla morte fino alla scadenza del contratto.

Roma, addì 25 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6412)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1932.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione da adottare nei confronti dei propri impiegati;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie, adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione presentate dalla Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino, e da adottarsi nei confronti dei propri impiegati:

a) Tariffa 2-1, relativa all'assicurazione mista senza visita medica con carenza di un anno, a premio annuo, di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad un'epoca prestabilita, o immediatamente, in caso di premorienza;

b) Tariffa 2-3, relativa all'assicurazione a termine fisso senza visita medica con carenza di un anno, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o non a tale epoca l'assicurato.

Roma, addì 25 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6411)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1932.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito

nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie, adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

a) Tariffa n. 2-1 S.V.M., relativa all'assicurazione mista senza visita medica con carenza di sei anni, a premio annuo, di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad un'epoca prestabilita, o immediatamente, in caso di premorienza;

b) Tariffa n. 2-3 S.V.M., relativa all'assicurazione a termine fisso senza visita medica con carenza di sei anni, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non a tale epoca l'assicurato;

c) Tariffa n. 0-7, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente pagabile all'assicurato nel caso di morte prima di un'epoca prestabilita;

d) Tariffa n. 0-8, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente pagabile all'assicurato nel caso di morte prima di un'epoca prestabilita;

e) Tariffa n. 1-4, relativa all'assicurazione con controassicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione dei premi versati in caso di premorienza;

f) Tariffa n. 6-4, relativa all'assicurazione con controassicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia pagabile all'assicurato se è in vita ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione dei premi versati in caso di premorienza.

Roma, addì 27 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6413)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1932.

Sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti relative alla disciplina delle mattazioni e dell'ammissione al consumo della carne macellata importata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Viste le disposizioni contenute nell'articolo unico del Regio decreto-legge 27 agosto 1932-X, n. 1040;

Decreta:

Fino a nuova determinazione resta sospesa l'applicazione di tutte le disposizioni vigenti relative alla disciplina delle mattazioni e della ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata, ai fini del contingentamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6433)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1634 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famighe della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Martino, figlio del fu Martino e della fu Domenica Morin, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 3 novembre 1878 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Tarabocchia fu Antonio e fu Mattea Picinich nata a Sansego il 12 giugno 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4416)

N. 1632 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Andrea, figlio di Martino e della fu Maria Tarabocchia, nato a Sansego (Lussinpiccolo) l'11 giugno 1893 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Suttora di Matteo e di Agata Tarabocchia, nata a Sansego il ~~6 novembre 1896, ed ai figli nati a~~ Sansego: Martino, il 29 ottobre 1921; Matteo, il 29 dicembre 1924; Maria, l'8 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4417)

N. 1629 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Luca, figlio del fu Luca e di Antonia Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 18 ottobre 1887 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomasina Scrivanich fu Domenico e di Elena Picinich, nata a Sansego l'11 marzo 1890, ed ai figli nati a Sansego: Antonia, il 14 ottobre 1911; Luca, il 20 dicembre 1919; Giovanni, il 19 ottobre 1921; Domenico, il 18 giugno 1924; Nicolina, il 9 aprile 1926; Maria, il 25 febbraio 1928, ed alla madre Antonia Picinich fu Antonio e fu Antonia Scrivanich, vedova di Luca Bussanich, nata a Sansego il 13 gennaio 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4418)

N. 1646 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Picinich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Bussanich Tomasina ved. di Domenico Picinich, figlia del fu Nicolò Picinich e della fu Antonia Picinich, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 10 novembre 1848 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo) sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Piccini » (Bussani ved. Tomasina nata Piccini).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4419)

N. 1628 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Scrivanich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Bussanich Anna ved. di Giovanni nata Scrivanic, figlia del fu Giovanni Scrivanich e della fu Anna Tarabocchia, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 31 agosto 1854 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo) sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Scrivani » (Bussani ved. Anna nata Scrivani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bussani » anche ai figli nati a Sansego: Domenica, l'11 febbraio 1894; Martino, l'11 novembre 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4420)

N. 1627 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Tarabocchia, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 2 agosto 1863 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crispina Picinich fu Marco e fu Anna Morin, nata a Sansego il 25 maggio 1870.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4421)

N. 1636 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bussanich Caterina ved. di Domenico, figlia del fu Giovanni Morin e della fu Maria Picinich nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 22 febbraio 1869 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni, nato a Sansego il 3 marzo 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4424)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 179.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° settembre 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.49
Inghilterra (Sterlina)	67.661
Francia (Franco)	76.45
Svizzera (Franco)	377.85
Albania (Franco)	374.55
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.705
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.35
Cecoslovacchia (Corona)	57.90
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.48
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.647
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.39
Olanda (Fiorino)	7.847
Polonia (Zloty)	217 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157 —
Svezia (Corona)	3.47
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	376.06
Rendita 3,50 % (1906)	74.20
Id. 3,50 % (1902)	70.50
Id. 3 % lordo	46.825
Consolidato 5 %	81.075
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.075
Id. id. Id. 1934	99.95
Id. id. Id. 1940	99.15
Id. id. Id. 1941	99.225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 5).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	176470	240 —	D'Alberto *Dario Giuseppe* fu Dionigi, minore sotto la p. p. della madre De Riz Elisa Antonietta fu Domenico ved. D'Alberto, dom. a Feltre (Belluno).	D'Alberto *Giuseppe-Domenico, detto anche Dario Giuseppe*, ecc. come contro.
3,50 %	454445	234,50	Tollet Carolina Maria fu Claudio Onorato Casimiro moglie di Moriggia Carlo Aliprando di Aliprando, dom. a Milano con usufrutto a Guglielmazzi Maria Lucia fu *Francesco* ved. di Tollet Claudio Onorato Casimiro, dom. a Parigi.	Intestazione come contro; con usufrutto a Guglielmazzi Maria Lucia fu *Luigi Antonio Mario* ved. di Tollet Claudio Onorato Casimiro dom. a Parigi.
Cons. 5 % P. L.	58559	730 —	Pracchi Giacinta di Federico in Magnaghi dom. a Milano; con usufrutto a *Luchi* Esterina di Salvatore, nubile, dom. a Melzo (Milano).	Intestata come contro; con usufrutto a *Lucchi Ester* ecc. come contro.
3,50 %	269861	70 —	Faccio *Rosa* fu Giovanni Maria, ved. di Ferrando *Raimondo*, dom. in Torino.	Faccio *Maria-Rosa-Delfina* fu Giovanni-Maria, ved. di Ferrando Giuseppe Raimondo, dom. in Torino.
Mista	2141	350 —	Faccio *Rosa* fu Giovanni ved. di Ferrando Raimondo, dom. a Castellamonte (Torino).	
»	3584	140 —	Intestazione come sopra, dom. a Torino.	
»	5512	70 —	Intestazione come sopra dom. a Castellamonte (Torino).	
»	6683	35 —	Intestazione come sopra.	
Cons. 5 % P. L.	50883	660 —	Balduzzi *Angioletta fu Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Tartara Maria di Pietro ved. Balduzzi dom. a Voghera (Pavia).	Balduzzi *Maria Francesca Faustina Angiolina* fu Giuseppe, ecc. come contro.
Cons. 5 %	310760	570 —	Sansò *Filomena* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Accagli* Addolorata fu Gaetano ved. di Sansò Giuseppe, dom. in Minervino (Lecce).	Sansò *Vita Filomena* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Accogli* Addolorata ecc. come contro.
3.50 %	545157	1275 —	*Cavallotti* Emma fu Giovanni, moglie di Turati Renzo, dom. a Milano, con vincolo dotale.	*Cavalotti* Emma, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6091)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5%	496568	55 —	Perrone *Antonia* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Trepuzzi (Lecce).	Perrone *Maria Antonia* ecc., come contro.
P. N. 5 %	27306	725 —	Sonaglia Luigia fu Lino, moglie di Berra Francesco; Sodero Carlo, Giuseppe, Lino, *Angelo*, e Teresa fu Francesco, questa ultima moglie di Anghemio Tommaso; Baggio Giacomo fu Vincenzo e Paniati Giovanni di Eugenio, tutti domiciliati a Torino i quali eredi indivisi di Sonaglia Paolo fu Lino, con usufrutto vitalizio a favore di Zechner Elisabetta fu Luigi ved. di Sonaglia Paolo.	Sonaglia Luigia fu Lino, moglie di Berra Francesco; Sodero Carlo, Giuseppe, Lino e *Giovanni Battista Angelo* e Teresa fu Francesco ecc.; con usufrutto come contro.
Buono Tesoro novennale 1934 - Serie 7ª »	2105 2097 2124	6.000 — 6.000 — 6.000 —	Pafundi *Antonietta* fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Lo Piano o Lopiano Maddalena fu Antonio.	Pafundi *Donata Maria* fu Nicola, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % P. L.	24192	6.425 —	Salini Ercole fu Pietro, domic. a Veruno (Novara); con usufrutto vitalizio a Craveri Marietta fu Filiberto ved. Salini.	Salini Ercole fu Pietro, *minore sotto la p. p. della madre Craveri* Marietta fu Filiberto ved. Salini domic. a Veruno (Novara); con usufrutto come contro.
»	24193	6.425 —	Salini Albertina fu Pietro, domic. a Veruno (Novara) con usufrutto come sopra.	Salini Albertina fu Pietro, minore sotto la p. p. ecc.; con usufrutto come sopra.
3,50 % 1902	40064	35 —	Tamponi Iolanda di Gavina, nubile, domic. a Macomer (Cagliari).	Crobu Iolanda *fu Stefano e di Tamponi Gavina, minore sotto la tutela legale della madre*, ecc.; come contro.
Cons. 5 %	509938	135 —	Murru Luigi fu Giuseppe, minore sotto la tutela del Patronato Nazionale per l'assistenza sociale di Roma.	Murru Luigi *di* Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Jerzu (Nuoro).
3,50 %	337956	10,50	Falcinelli *Cesare* fu Giuseppe, domic. in Arcola (Genova), con ipoteca per la cauzione dovuta dal titolare quale portalettere rurale dell'Amministrazione delle poste.	Falcinelli *Pietro-Cesare* ecc.; come contro; con ipoteca come contro.
»	665941	101,50	Falcinelli *Cesare* fu Giuseppe, domic. a Romito d'Arcola (Genova); con ipoteca per la cauzione dovuta dal titolare quale contabile pel servizio postale, telegrafico e postelegrafico.	Falcinelli *Pietro-Cesare* ecc.; come contro; con ipoteca come contro.
Cons. 5 %	184353	25 —	*Vero Palomba* Salvatore e Catello fu Catello, minori sotto la tutela di Matrone Pasquale fu Giuseppe, domic. a Castellammare di Stabia (Napoli).	*Veropalumbo* ecc. come contro.
3,50 %	665220	161 —	Ottone *Giuseppina* di *Giuseppe*, nubile, domiciliata a Borgosesia (Novara). *Annotazione*. — L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Ottone *Giuseppe* fu Luigi domic. a Piacenza.	Ottone *Maria Giuseppina* di *Giovanni Giuseppe*, nubile, domic. a Borgosesia (Novara). *Annotazione*. — L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta ad Ottone *Giovanni-Giuseppe*, domic. a Piacenza.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	677897	52,50	Ottone *Giuseppina* di *Giuseppe*, nubile, domiciliata in Piacenza; con usufrutto vitalizio ad Ottone *Giuseppe* fu Luigi, domic. in Piacenza.	Ottone *Maria-Giuseppina di Giovanni-Giuseppe*, domic. in Piacenza; con usufrutto vitalizio ad Ottone *Giovanni Giuseppe*, domic. in Piacenza.
»	674698	140 —	Intestazione come sopra; con usufrutto come sopra.	Intestazione come sopra; con usufrutto come sopra.
»	605620	17,50	Munafò Atanasia di Domenico, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Castroreale (Messina).	Munafò Atanasia, di Domenico, *nubile*, domiciliata a Castroreale (Messina).
»	463778	17,50	Munafò Atanasia di Domenico, *nubile*, domiciliata a Castroreale (Messina).	Munafò Atanasia di Domenico, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Castroreale (Messina).
Cons. 5 % »	24491 373825	500 — 2500 —	Scapin *Luisa* fu Antonio, ved. di Sambonifacio Milone, domic. a Padova.	Scapin *Luigia* ecc.; come contro.
»	154 ' 0	3750 —	Scapin *Luisa* fu Antonio ved. Milone di Sambonifacio, domic. a Padova.	Intestazione come sopra.
P. N. 5 %	8052	750 —	Scapin *Luisa* fu Antonio ved. di Sambonifacio Milone domic. a Padova.	Intestazione come sopra.
Cons. 5 %	477092	25 —	Severi *Anselma fu Egisto*, minore sotto la p. p. della madre Cecchini Elvira fu Pietro ved. Severi, domic. a Cesena (Forlì).	Severi *Elsa detta* Anselma fu Egisto o *Luigi Egisto* ecc.; come contro.
Cons. 5 % P. C.	24648	20 —	*Di Memmo* Domenico di Nicola, domic. a Badia di Frisa (Chieti).	*Memmo* Domenico ecc.; come contro.
Cons. 5 %	259868	390 —	*Viroletto o Vairoletto* Caterina fu Vittorio minore sotto la p. p. della madre Giraudo Caterina di Antonio, ved. di *Viroletto o Vairoletto* Vittorio, domic. a Fossano (Cuneo); con usufrutto vitalizio a Giraudo Caterina di Antonio, vedova di *Viroletto o Vairoletto* Vittorio, domic. a Fossano (Cuneo).	*Viroletti* Caterina fu Vittorio, minore sotto la p. p. della madre Giraudo Caterina di Antonio, ved. di *Viroletti* Vittorio, domic. a Fossano (Cuneo); con usufrutto vitalizio a favore di Giraudo Caterina di Antonio ved. di *Viroletti* Vittorio domic. a Fossano (Cuneo).
»	124654	1000 —	Mannucci *Tina* fu *Lorenzo*, minore sotto la p. p. della madre Bovoni Ottavia fu Giuseppe, ved. Mannucci *Lorenzo* domic. a Livorno.	Mannucci *Tina fu Nullo*, minore sotto la p. p. della madre Bovoni Ottavia fu Giuseppe ved. Mannucci *Nullo* domic. a Livorno.
»	512845	380 —	*Surdo* Donato fu Vito, minore sotto la p. p. della madre Colella Rosa fu Donato, domic. a Mola di Bari (Bari).	*Surda* Donato ecc.; come contro.
»	156209	115 —	*Cottarello* Maria fu Giovanni Battista, moglie di *Tomasi Domenico*, domic. a Pont Canavese (Torino).	*Cattarello* Maria fu Giovanni Battista, moglie di Tomasi *Cucio o Tomasi-Cuccio Giovan Domenico*, ecc.; come contro.
»	200670	180 —	*Comasi Domenico* fu Giovan Maria, domic. a Pont Canavese (Torino).	*Tomasi-Cucio* o *Tomasi-Cuccio Giovan Domenico*, ecc. come contro.
Cons. 5 % C. P.	30989	20 —	Monaco *Adolfo* di Giuseppe, domic. a Napoli.	Monaco *Rodolfo*, ecc.; come contro.
3.50 %	543678	59,50	Salvo Andrea e Vito fu Giuseppe, falliti, sotto la curatela speciale di Ruggieri Cristoforo di Domenico, domic. a Trapani; con usufrutto vitalizio a Greco *Mariantonia* fu Vito, ved. di Giuseppe Salvo.	Intestazione, come contro; con usufrutto vitalizio a Greco *Antonia*, ecc.; come contro.
Cons. 5 %	137509	250 —	*Berlinghieri* Giuseppina di Paolo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a S. Stefano di Briga (Messina).	*Bellinghieri chiamata anche Berlinghieri* Giuseppina, ecc.; come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	340764	122,50	Tosi *Zita* di Roberto, moglie di Xeconti Giovanni e figli legittimi nascituri di Caminada *Teresa* fu Paolo, eredi indivisi, domic. in Busto Arsizio (Milano); con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Tosi Roberto fu Agostino e Caminada *Teresa* fu Paolo, domic. in Busto Arsizio (Milano).	Tosi *Adele Maddalena* di Roberto, moglie di Xeconti Giovanni, e figli legittimi nascituri di Caminada *Anna Maria Rosa* detta Teresa fu Paolo, eredi ecc.; come contro; con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Tosi Roberto fu Agostino e Caminada *Anna Maria Rosa detta Teresa* fu Paolo, ecc.; come contro.
Cons. 5 %	529107	150 —	*Mancini Umberto* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Vercelli.	*Mancin Umberta* di Antonio, ecc.; come contro.
P. N. 4,50 %	11126	135 —	Rossi Carlo di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre domic. in Barzio (Como); con usufrutto vitalizio a *Rossi Virginia fu Carlo* Giuseppe, nubile domic. a Barzio, g. domanda 9 agosto 1916.	Intestazione come contro; con usufrutto vitalizio a Rossi *Maria Virginia* fu Carlo Giuseppe, ecc.; come contro.
»	11131	135 —	Rossi Giovanni di Giuseppe, ecc.; come sopra; con usufrutto, come sopra.	Intestazione; come sopra; con usufrutto, come sopra.
3,50 %	537847	14 —	Novarese Biagio fu *Giovanni Baldassare*, domic. a Baldichieri (Alessandria).	Novarese Biagio fu *Baldassare*, ecc.; come contro.
Cons. 5 %	432296	1100 —	Gallo Enzo-Biagio, Abele-Emilio, Angelino *Garibaldi, Aldo-Antonino e Teresa-Gemma* di Pasquale, minori sotto la p. p. del padre, nonchè ai figli nascituri di Voluttà Maria moglie di Pasquale Gallo fu Biagio, domic. a Marsala (Trapani); con usufrutto vitalizio a favore di Voluttà Maria.	Gallo Enzo-Biagio, Abele-Emilio, Angelino-*Giuseppe-Adolfo-Garibaldi*, *Antonino-Giovanni-Aldo-Arturo*, *Teresa-Angelina-Gorizia-Gemma* di Pasquale, ecc.; come contro; con usufrutto, come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida **chiunque possa avervi interesse** che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state **notificate opposizioni a questa Direzione** generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6126)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 3,50 per cento n. 332316 di L. 70 intestato a Thaon Geronima Delfina fu Ernesto, minore sotto la tutela di Thaon Alessandro fu Gio. Batta, domiciliata a Genova.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state fatte opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 27 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6421)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Prove scritte del concorso bandito per 20 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1931, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1931, n. 297, con cui è stato indetto un concorso per esame a 20 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Le prove scritte del predetto concorso avranno luogo nei giorni 18 e 19 ottobre 1932.

Roma, addì 23 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6424)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a n. 9 posti di allievo ufficiale nella Milizia nazionale forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la M.N.F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, che tratta del reclutamento degli ufficiali della M.N.F. e relative norme esecutive approvate con R. decreto 23 giugno 1932, n. 829;
Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo e quella del Ministro per le finanze;
Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a n. 9 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale, da conferire ai giovani che abbiano superato tutti gli esami del primo biennio, come in appresso specificato, in uno dei Regi istituti superiori agrari del Regno e siano riconosciuti in possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 90 giorni dalla data del presente bando di concorso, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 5 corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando di concorso, attestante l'iscrizione al P.N.F. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista;

b) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente bando di concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 26°. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma l'atto di nascita dovrà essere debitamente legalizzato;

c) certificato di stato libero comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

e) certificato di iscrizione nella lista di leva o di soddisfatto obbligo militare di leva;

f) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dalle autorità prefettizie, di data non anteriore di due mesi a quella del presente bando di concorso;

g) certificato generale penale di data non anteriore di due mesi a quella del presente bando di concorso;

h) certificato dal quale risulti di aver superato tutti gli esami del primo biennio in uno dei Regi istituti superiori agrari del Regno con la indicazione dei punti riportati nelle materie, che hanno formato oggetto dell'apposito programma d'insegnamento del biennio stesso secondo l'ordinamento scolastico di ciascun istituto;

i) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico della Milizia forestale, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità e da imperfezioni fisiche ed è idoneo ad incondizionato servizio militare. (Per il rilascio di questo documento gli aspiranti potranno rivolgersi ai Comandi di coorte della Milizia forestale);

l) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda;

m) fotografia di data recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Art. 3.

È in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a 10 giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando generale della M.V.S.N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà la Commissione incaricata per l'esame dei titoli presentati dai candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio per la loro ammissione al corso.

Art. 6.

La Commissione di cui all'art. 5 procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'art. 2 ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 18 a 30 risultante nella media delle puntazioni conferite da ciascuno dei suoi membri.

Art. 7.

Del procedimento dell'esame dei titoli sarà compilato un processo verbale a cui verrà unito uno specchio, il quale dovrà contenere per ciascun candidato in distinte colonne:

a) la media dei punti conseguiti nelle varie materie elencate alla lettera *h*) dell'art. 2 del presente bando;

b) il punto di merito per i titoli presentati;

c) il risultato medio;

d) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 8.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criterio inappellabile, la graduatoria dei vincitori.

Art. 9.

Prima dell'ammissione alla Scuola di applicazione militare per la Milizia forestale i giovani dichiarati vincitori del concorso dovranno subire una nuova visita medica, dal dirigente il servizio sanitario della M.N.F.

Contro il risultato di tale visita non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 10.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso dovranno compiere un biennio di istruzione scientifica, tecnica e militare.

Il corso di istruzione scientifica e tecnica è quello del secondo biennio della « Sezione forestale del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze », istituita con R. decreto 22 ottobre 1931, n. 1512, presso la quale gli allievi hanno l'obbligo di frequentare e di sostenere gli esami nelle materie stabilite dall'apposito programma.

Il corso di istruzione militare si svolgerà contemporaneamente presso la Scuola di applicazione militare della M. N. F. in Firenze.

Art. 11.

Gli allievi ufficiali della Milizia forestale, prima di conseguire la nomina a capo manipolo in servizio permanente effettivo, debbono:

a) conseguire la laurea in scienze forestali;

b) superare tutte le materie dell'apposito programma d'insegnamento militare.

Art. 12.

Gli allievi ufficiali, all'atto della loro ammissione alla Scuola di applicazione militare della Milizia forestale, dovranno sottoscrivere regolare atto di arruolamento nella Milizia stessa ed assumere una speciale ferma della durata di cinque anni.

Per quanto riflette gli obblighi militari di leva, sono ad essi applicabili tutte le norme contenute nel regolamento della Milizia nazionale forestale, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997.

Art. 13.

Durante la permanenza ai corsi gli allievi sono soggetti a tutte le norme disciplinari in vigore per gli appartenenti alla Milizia forestale, nonchè alle altre contenute nell'apposito regolamento interno della Scuola, ed a quelle speciali di cui al R. decreto 23 giugno 1932, n. 829.

Art. 14.

Gli allievi ufficiali della M.N.F. vestiranno una divisa confezionata con lo stesso panno e la stessa foggia prescritti per gli ufficiali della Milizia forestale. La divisa stessa non avrà alcun distintivo di grado, ad eccezione di un galloncino d'oro alto mm. 6, da applicarsi per tutta la lunghezza dell'orlo esterno del bavero della

giubba, che sta ad indicare la loro qualifica di allievi ufficiali della Milizia nazionale forestale.

Art. 15.

Gli allievi saranno accasermati, gratuitamente, negli stessi locali ove ha sede la Scuola di applicazione militare della M.F.N.

Art. 16.

Per la durata del corso (due anni) scientifico, tecnico e militare, agli allievi verrà corrisposto un assegno annuo lordo di L. 6000 da riscuotersi in 12 rate mensili uguali.

Art. 17.

Agli allievi ufficiali sarà distribuito il libretto ferroviario.

Art. 18.

Le spese per il vitto, il vestiario, la pulizia personale, nonchè le altre spese inerenti all'acquisto di libri scolastici, tasse, oggetti di cancelleria e viaggi d'istruzione, sono a carico degli allievi.

Roma, addì 8 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6434)

MINISTERO DELLA MARINA

Esito del concorso a 5 posti di perito aggiunto per il Laboratorio sperimentale di La Spezia.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, che approva i nuovi ruoli organici del personale civile della Regia marina;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1931 con il quale è stato indetto un concorso per cinque posti di perito aggiunto per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (tre posti nel ramo chimico, uno nel ramo fisico, uno nel ramo tecnologico);

Visti i verbali e la relazione conclusiva della Commissione giudicatrice del concorso stesso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso per cinque posti di perito aggiunto per il Laboratorio sperimentale di La Spezia indetto con decreto Ministeriale 16 novembre 1931-X:

a) *Ramo chimico.*

1. Moscardini Giuseppe . . . . . . con punti 44,57
2. Giannotti Mario . . . . . . » 38,23
3. Federici Paolo . . . . . . » 35,61
4. Mangio Francesco . . . . . . » 29,78
5. Geglia Ernesto . . . . . . » 28,98

b) *Ramo fisico.*

1. Petracchi Gernando . . . . . . con punti 35,79
2. Angeleri Pietro . . . . . . » 31,08
3. Mari Giannantonio . . . . . . » 28,97
4. Ruocco Luigi . . . . . . » 28,81
5. Sandias Nicolo . . . . . . » 24,62

c) *Ramo tecnologico.*

1. Nacher Alberto . . . . . . con punti 40,88
2. Ruocco Luigi . . . . . . » 34,66
3. Scaccioni Giovanni . . . . . . » 30,54
4. Di Ciommo Vittorio . . . . . . » 25,20
5. Rabbi Edgaro . . . . . . » 21,37

Art. 2.

I sottoelencati, risultati vincitori del concorso, sono nominati periti aggiunti in prova nel personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia a decorrere dal 1° settembre 1932-X con l'assegno mensile lordo di L. 704, già ridotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, nell'ordine seguente:

1. Moscardini Giuseppe (ramo chimico);
2. Nacher Alberto (ramo tecnologico);
3. Giannotti Mario (ramo chimico);
4. Petracchi Gernando (ramo fisico);
5. Federici Paolo (ramo chimico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: G. RUSSO.

(6427)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.